



COMUNE DI VICENZA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione “Coronavirus” Codiv-19”. Condizioni minime per lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (periodo 13 novembre - 22 novembre 2020).

IL SINDACO

Visto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata in G.U. 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il DPCM 03 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19” e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Ulteriori disposizioni” con la quale si prevede espressamente che il commercio al dettaglio su aree pubbliche, avvenga perimetrando le aree dei mercati all’aperto, prevedendo un varco di accesso separato da quello di uscita e prevedendo altresì sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento, nonché il controllo di accesso all’area di vendita;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente garantire la possibilità di effettuare attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche seguendo le misure generali definite con riguardo alle aree di mercato all’aperto in territorio comunale;

Accertata la disponibilità di collaborazione dell’associazione Confcommercio – Fiva Vicenza e della Fondazione di Campagna Amica Vicenza per la gestione della perimetrazione e della sorveglianza nei mercati cittadini;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. che dalle ore 24 del 13 novembre al 22 novembre compreso, l'esercizio delle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su aree pubbliche, avvenga nell'osservanza delle disposizioni definite dall'ordinanza regionale di cui in premessa e contenute nell'allegato elenco dei mercati, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. che gli operatori con posteggio in Piazzale De Gasperi e Viale Roma siano spostati lungo Viale Dalmazia al fine di permettere la perimetrazione dell'area, garantire le distanze sociali e il contingentamento delle presenze al mercato;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Direttore del Servizio Suap, Edilizia Privata, Turismo e Manifestazioni del Comune di Vicenza (e- mail:sportellounico@cert.comune.vicenza.it)

DISPONE

che sia demandata agli operatori del Corpo di Polizia Locale di Vicenza nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on line con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

che il presente provvedimento sia consegnato ai commercianti a cura del Servizio competente;

che il presente provvedimento sia trasmesso a:

- Associazioni di Categoria – Confcommercio, Confesercenti
- Prefettura di Vicenza
- Questura
- Comando Polizia Locale;
- Comando dei Carabinieri di Vicenza;
- Albo Pretorio – SEDE
- Valore Città AMCPS
- Direttore servizio, edilizia privata, turismo e manifestazioni
- Ufficio stampa

Vicenza, 13 novembre 2020

Il Sindaco
Francesco Rucco
(firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005)